

BdL

BIBLIOTECA DI DIRITTO DEL LAVORO

Collana diretta da **ORONZO MAZZOTTA**

Introduzione al diritto sindacale

Letture e riletture

Volume 1

a cura di

Oronzo Mazzotta



G. Giappichelli Editore – Torino

BdL BIBLIOTECA DI DIRITTO DEL LAVORO

Collana diretta da ORONZO MAZZOTTA

15

In copertina:

Università degli Studi di Pisa, Palazzo della Sapienza, cortile.

INTRODUZIONE
AL DIRITTO SINDACALE
LETTURE E RILETTURE

Volume 1

a cura di

Oronzo Mazzotta



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2023 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-2473-8

ISBN/EAN 978-88-921-7833-5 (ebook - pdf)

Composizione: Voxel Informatica s.a.s. - Chieri (TO)

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

INDICE

Notizie sugli Autori [XI]

Abbreviazioni [XIII]

Prefazione di Oronzo Mazzotta [XVII]

CAPITOLO I

IL DIRITTO SINDACALE FRA PUBBLICO E PRIVATO

ALFREDO ROCCO – *Nota biografica* [3]

GIUSEPPE BOTTAI – *Nota biografica* [5]

ALFREDO ROCCO E GIUSEPPE BOTTAI: L'ORDINAMENTO CORPORATIVO

Irene Stolzi

1. Il corporativismo e la costruzione della originalità fascista [7]. – 2. Il corporativismo, ovvero come ripensare l'autorità dello Stato nel XX secolo [11]. – 3. Il corporativismo o della vocazione totalitaria dello Stato fascista [17].

COSTANTINO MORTATI – *Nota biografica* [27]

IL DIRITTO SINDACALE E DEL LAVORO DI COSTANTINO MORTATI FRA ASCENDENZE CORPORATIVE E ATTUAZIONE COSTITUZIONALE

Giovanni Cazzetta

1. Premessa [29]. – 2. Il principio lavoristico e la costruzione di un «nuovo ordine» [31]. – 3. Proprietà e lavoro: «il distacco» dallo Stato liberale [33]. – 4. «Una superiore unità» [35]. – 5. Weimar:

la transizione incompiuta [38]. – 6. Comprendere la transizione, educare i soggetti [40]. – 7. Obblighi dello Stato e funzioni del sindacato [44]. – 8. Attuare la costituzione: molte distanze, qualche convergenza [46]. – 9. Attuazioni costituzionali [51].

FRANCESCO SANTORO-PASSARELLI – *Nota biografica* [55]

L'INVENZIONE DELL'AUTONOMIA COLLETTIVA DI FRANCESCO SANTORO-PASSARELLI

Paolo Passaniti

1. Il metodo [57]. – 2. La partenza nell'orizzonte corporativo [60]. – 3. La svolta degli anni '50 [62]. – 4. La «scatola» [70]. – 5. Prospettive storiografiche [72].

FRANCESCO SANTORO-PASSARELLI E I SUOI INTERPRETI

Oronzo Mazzotta

1. Francesco Santoro-Passarelli e il diritto corporativo [77]. – 2. Il diritto sindacale costituzionalizzato [78]. – 3. Francesco Santoro-Passarelli e Gino Giugni: questioni di metodo [80]. – 4. Giuristi, ideologi, politici [82].

CAPITOLO II IL METODO

GIOVANNI TARELLO – *Nota biografica* [87]

TEORIE E IDEOLOGIE. COME UNA PREFAZIONE TARDIVA

Riccardo Guastini

1. Filosofia del diritto [89]. – 2. Interpretazione [92]. – 3. Scienza giuridica [93].

IL TARELLISMO E L'INNOCENZA PERDUTA

Maria Vittoria Ballestrero

1. Spigolature [95]. – 2. La prima edizione di *Teorie e ideologie*: la letteratura giuslavoristica a cavallo del decennio '50 [97]. – 2.1. Il primo periodo: contratto collettivo di diritto comune, interesse collettivo, autonomia collettiva. Il decisivo apporto di Santoro-Passarelli alla costruzione del diritto sindacale post-costituzionale [98]. – 2.1.1. La creazione della disciplina limitativa dello sciopero [101]. – 2.2. La svolta dottrinale del secondo decennio. La teoria dell'ordinamento intersindacale [102]. – 2.2.1. Lo sciopero e il dovere di pace sindacale [106]. – 2.3. Il

modello strutturale normativo [108]. – 3. L'appendice di aggiornamento [109]. – 4. Il tarellismo: superato o metabolizzato? [113]

GINO GIUGNI – *Nota biografica* [115]

AUTONOMIA COLLETTIVA
E ORDINAMENTO INTERSINDACALE

Silvana Sciarra

1. Gino Giugni e la teoria dell'ordinamento intersindacale [117]. – 2. Dopo l'ordinamento intersindacale: una teoria inutile? [124]. – 3. Attualità dell'autonomia collettiva. Un riferimento all'Europa [130].

GINO GIUGNI FRA ORDINAMENTO INTERSINDACALE
E LEGISLAZIONE DI SOSTEGNO

Antonio Baylos Grau

1. Ouverture [135]. – 2. Un ponte tra culture [136]. – 3. Una "fratellanza" giuslavoristica: i giuslavoristi spagnoli guardano l'Italia [138]. – 4. L'impronta di Giugni nella cultura giuridica del lavoro spagnola [143]. – 5. Finale [148].

CAPITOLO III

I PROBLEMI COSTITUZIONALI

GIUSEPPE PERA – *Nota biografica* [151]

GIUSEPPE PERA: LA CARTA COSTITUZIONALE
E IL DIRITTO SINDACALE

Simone D'Ascola, Raffaele Galardi e Oronzo Mazzotta

1. Introduzione [153]. – 2. Il trentanovismo di Giuseppe Pera [156]. – 2.1. Il congegno dell'art. 39 Cost. [157]. – 2.2. Il problema della rappresentanza unitaria (art. 39, comma 4, Cost.) [160]. – 3. Il problema costituzionale del conflitto collettivo nel pensiero di Giuseppe Pera [161]. – 3.1. L'art. 40 della Costituzione: origini e contenuti dello sciopero come diritto [161]. – 3.2. Inquadramento dogmatico e limiti del nuovo diritto [164]. – 3.3. Finalità dello sciopero e modalità, più o meno anomale, di attuazione del medesimo [166]. – 3.4. Idee sulla procedimentalizzazione del diritto e sul conflitto nei servizi pubblici essenziali [174].

MASSIMO D'ANTONA – *Nota biografica* [177]

MASSIMO D'ANTONA E LE NUOVE PROSPETTIVE
DELL'ART. 39 COST.

Bruno Caruso

1. D'Antona e l'art. 39 della Costituzione: un rapporto costante [179]. – 2. Il pensiero di D'Antona sull'art. 39: il contesto e uno sguardo di insieme [181]. – 3. Il primo articolo del 1985, opportunità di una riforma costituzionale [189]. – 4. Il secondo articolo del 1989: "Sindacati e Stato a vent'anni dallo Statuto" [191]. – 5. Il terzo articolo del 1990: "Diritti sindacali e diritti del sindacato. Il titolo III dello Statuto rivisitato" [192]. – 6. Quarto articolo, 1992, "Chi rappresenta chi e i debiti della decima legislatura" [193]. – 7. Quinto articolo, l'ultimo, 1998. "Il quarto comma dell'art. 39 della Costituzione oggi" [194]. – 8. Cosa rimane della lezione D'Antoniana sull'art. 39 della Costituzione [195]. – 9. Problemi vecchi rivisitati: la legge sulla rappresentatività sindacale [196]. – 10. Serve ancora una legge e di che tipo? [197] – 11. La nuova rappresentanza del lavoro [197].

CAPITOLO IV

LIBERTÀ SINDACALE
E STATUTO DEI LAVORATORI

LA LIBERTÀ SINDACALE E I SUOI INTERPRETI:
I COMMENTARI DELLO STATUTO DEI LAVORATORI

Marco Barbieri

1. La libertà sindacale prima dello Statuto dei lavoratori [201]. – 2. La libertà sindacale nella discussione parlamentare dello Statuto dei lavoratori [209]. – 3. La libertà sindacale nei commentari allo Statuto dei lavoratori degli anni '70 [212]. – 3.1. L'art. 14: il diritto di associazione e di attività sindacale [212]. – 3.2. Gli artt. 15 e 16: le disposizioni antidiscriminatorie [218]. – 3.3. L'art. 17: il sindacato di comodo [221]. – 3.4. L'art. 18: il significato della collocazione nel Titolo II [225]. – 4. Una conclusione: una stagione irripetibile degli studi giuslavoristici italiani [229].

CAPITOLO V

L'AUTOTUTELA COLLETTIVA,
LE DOTTRINE DELLO SCIOPERO

LO SCIOPERO: QUALE DIRITTO?

Paolo Pascucci

1. Il dibattito [241]. – 2. La questione della precettività dell'art. 40 Cost.: le tesi *ostetriche* [242]. – 3. La ricostruzione privatistica di Santoro-Passarelli [243]. – 4. Ancora la prospettiva privatistica. La tesi di Simi sul diritto individuale ad esercizio collettivo [246]. – 5. Le teorie costituzionali [247]. – 6. I limiti veri e presunti della teoria del diritto potestativo [249]. – 7. Le tesi personalisti-

che. La teoria di Mengoni del diritto assoluto [250]. – 8. Lo sciopero come potestà [252]. – 9. Lo sciopero nel complessivo sistema costituzionale [254].

LA TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI SCIOPERO: UN PERCORSO INARIDITO?

Lorenzo Gaeta

1. Il tema: chi è titolare del diritto di sciopero? [257] – 2. Subito dopo la Costituzione: titolarità collettiva e sindacato unitario [258]. – 3. La titolarità individuale negli anni '50 e '60: buona per tutte le stagioni? [259]. – 4. Dallo Statuto dei lavoratori alla legge sullo sciopero nei servizi essenziali: il trionfo della titolarità collettiva e sindacale [261]. – 5. La titolarità individuale del XXI secolo e le voci dissenzienti [263]. – 6. Un bilancio: verso una sintesi dei due orientamenti. [264]

I LIMITI AL DIRITTO DI SCIOPERO: UNA STORIA ANTICA

Lorenzo Gaeta

1. «Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle sentenze che lo regolano» [267]. – 2. Le teorie “definitorie” dello sciopero [268]. – 3. Le critiche alle tecniche aprioristiche [269]. – 4. L'uso delle clausole generali civilistiche [271]. – 5. Le soluzioni pragmatiche: danno e sacrifici [273]. – 6. Dopo lo Statuto dei lavoratori: vecchi e nuovi orientamenti [274]. – 7. La nuova stagione della giurisprudenza: sciopero politico e scioperi articolati [276]. – 8. La svolta: la liberalizzazione delle modalità dello sciopero [277]. – 9. Quarant'anni dopo: calma piatta? [280]

CAPITOLO VI

IL RUOLO DELLE ALTE CORTI

L'INCIDENZA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE NELLA FORMAZIONE DEL DIRITTO SINDACALE

Giovanni Amoroso

1. Il diritto sindacale nella Costituzione [283]. – 2. Le direttrici della giurisprudenza costituzionale [286]. – 3. L'applicazione, inizialmente prorogata, della contrattazione collettiva corporativa [287]. – 4. L'estensione dell'efficacia dei contratti collettivi di diritto comune [288]. – 5. La legge Vigorelli (n. 741 del 14 luglio 1959) [289]. – 6. La questione della scala mobile [292]. – 7. Limiti alla contrattazione collettiva nel pubblico impiego contrattualizzato [294]. – 8. Sul possibile ampliamento dell'area di efficacia della contrattazione collettiva [296]. – 9. Autonomia collettiva e competenze regionali [299]. – 10. La libertà dell'organizzazione sindacale e il pluralismo associativo [300]. – 11. Rappresentatività sindacale e Statuto dei lavoratori [302]. – 12. Dal referendum abrogativo all'incostituzionalità dell'art. 19 St. lav. [304]. – 13. Il diritto di sciopero e lo smantellamento del sistema di repressione penale dell'ordinamento corporativo [307]. – 14. L'assestamento della giurisprudenza fino alla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali [309].

CORTE DI CASSAZIONE E DIRITTO SINDACALE:
UN PERCORSO CRITICO

Luigi de Angelis

1. Il rilevante ruolo degli interpreti [312]. – 2. Il contratto collettivo di diritto comune [313]. – 3. Clausole obbligatorie, normative e miste [314]. – 4. Libertà di forma e interpretazione autentica [314]. – 5. L'efficacia soggettiva [317]. – 5.1. L'efficacia soggettiva del contratto aziendale [318]. – 5.2. I contratti collettivi gestionali [319]. – 6. L'efficacia nel tempo [321]. – 6.1. Il recesso [322]. – 6.2. I contratti corporativi e i contratti *ex lege* Vigorelli [323]. – 7. Gli usi aziendali [324]. – 8. L'efficacia oggettiva [325]. – 8.1. In particolare, nel settore pubblico privatizzato [325]. – 9. L'individuazione del contratto collettivo applicabile: la categoria [326]. – 9.1. Successione di contratti collettivi [328]. – 10. Gli accordi di prossimità [329]. – 11. Contratto collettivo e retribuzione: l'art. 36 Cost. [330]. – 11.1. Problemi nuovi in argomento [335]. – 11.2. Vecchie questioni: l'onnicomprendività della retribuzione [339]. – 11.2.1. L'indennità di contingenza [339]. – 11.3. Retribuzione e rapporto previdenziale [341]. – 12. La rappresentatività sindacale *presunta* [342]. – 12.1. Il referendum del 1995 e la rappresentanza sindacale *effettiva* [344]. – 12.2. Le rsu [346]. – 12.3. Il sindacato comparativamente più rappresentativo [348]. – 13. Contratto collettivo e mobilità interna del lavoratore [351]. – 13.1. Contratto collettivo e licenziamento [351]. – 13.2. Contratto collettivo e contratto individuale a tempo determinato [353]. – 13.3. Contratto collettivo e collaborazioni eteroorganizzate [353]. – 13.4. Processo individuale e sindacato [354]. – 14. Lo Statuto dei lavoratori e i diritti e le prerogative sindacali in azienda [355]. – 14.1. Il diritto di assemblea [357]. – 14.2. Il referendum [358]. – 14.3. La tutela del sindacalista interno contro i trasferimenti ... [359]. – 14.3.1. ... e contro i licenziamenti [360]. – 14.4. I permessi e l'aspettativa [361]. – 14.5. Il c.d. diritto di bacheca [363]. – 14.6. Il diritto ai locali [364]. – 14.7. La percezione diretta dei contributi sindacali [365]. – 14.8. La repressione della condotta antisindacale e la sua utilizzazione mutata nel tempo [365]. – 14.8.1. La fattispecie, la legittimazione attiva e passiva, l'interesse ad agire [367]. – 14.8.2. Le condotte plurioffensive e i loro riflessi sulle controversie individuali [372]. – 14.8.3. L'attualità della condotta [373]. – 14.8.4. La cessazione della condotta e la rimozione degli effetti [374]. – 14.8.5. Competenza per territorio e rinvio per altri aspetti processuali [374]. – 15. Le discriminazioni sindacali [375]. – 16. Altre funzioni attribuite al sindacato: l'assistenza nella risoluzione stragiudiziale delle controversie individuali ... [376]. – 16.1. ... e la modesta funzione decisoria delle stesse [377]. – 17. Il conflitto collettivo. La nozione di sciopero ed i suoi limiti [378]. – 17.1. L'ampiezza della nozione, sciopero politico, anomalo, etc., e le ipotesi non ricomprese [380]. – 17.2. La titolarità del diritto [381]. – 17.3. I soggetti fruitori [382]. – 17.4. La sostituzione degli scioperanti [383]. – 17.5. Gli effetti dello sciopero sul rapporto di lavoro degli scioperanti [383]. – 17.6. Gli effetti dello sciopero sugli altri lavoratori [384]. – 17.7. Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. La fattispecie e l'obbligo di preavviso [385]. – 17.7.1. L'obbligo di fornire le prestazioni indispensabili [387]. – 17.7.2. Le procedure di raffreddamento e la rarefazione oggettiva [387]. – 17.7.3. La precettazione [388]. – 17.7.4. Il regime sanzionatorio [389]. – 17.8. La serrata [391]. – 18. Un azzardato tentativo di sguardo d'insieme [391].

ALFREDO ROCCO E GIUSEPPE BOTTAI: L'ORDINAMENTO CORPORATIVO

Irene Stolzi

SOMMARIO: 1. Il corporativismo e la costruzione della originalità fascista. – 2. Il corporativismo, ovvero come ripensare l'autorità dello Stato nel XX secolo. – 3. Il corporativismo o della vocazione totalitaria dello Stato fascista.

1. Il corporativismo e la costruzione della originalità fascista

La scelta di destinare queste pagine sul corporativismo infrabellico ai profili di Giuseppe Bottai e Alfredo Rocco risponde a ragioni intuitive: approdati al fascismo da percorsi e sensibilità differenti, presto divenuti uomini di punta del regime, Rocco e Bottai attribuiscono al corporativismo un ruolo decisivo nel mettere a fuoco contorni e identità dell'edificando Stato fascista. Benché esprimano – si tenterà di metterlo in luce – visioni non coincidenti, ritengono entrambi che quella corporativa costituisca una carta essenziale per connotare il fascismo, per sottolineare l'originalità e la superiorità delle sue risposte, ma soprattutto per accreditarne il volto di fenomeno allineato allo spirito del tempo, capace di farsi interprete delle complesse sollecitazioni del Novecento e perciò non inquadrabile nei termini di una mera restaurazione conservatrice. Non solo: il corporativismo rappresenta, nei loro itinerari, un significativo momento di congiunzione tra la dimensione squisitamente teorica e culturale del loro impegno e l'attività, altrettanto intensa, portata avanti sul fronte politico e istituzionale. Sottosegretario al Ministero delle Corporazioni del 1926 al 1929 e poi Ministro fino al 1932, Giuseppe Bottai; Ministro della Giustizia dal 1925 al 1932, Rocco, e in questa sua veste artefice, tra le altre, della legge sindacale del 1926 ovvero della prima tappa (riuscita) del corporativismo attuato¹. Contribuiscono alla stesura della Carta del Lavoro, adottata nel 1927 dal Gran Consiglio del Fascismo, al tempo ancora or-

¹V. GAGLIARDI, voce *Giuseppe Bottai*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Il Mulino, 2013, vol. I, 319-320 e COSTA, voce *Alfredo Rocco*, *ivi*, vol. II, 1701-1704; su Rocco, v. anche SPECIALE, voce *Alfredo Rocco*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, vol. VIII, *Il diritto*, Treccani, 2013, 195-199.

gano del solo Partito, e tuttavia considerata fin da subito, dagli ambienti sensibili al tema corporativo, la tavola costituzionale del nuovo corso inaugurato dal regime².

Rocco scompare nel 1935 e questo chiaramente non consente di sapere come avrebbe valutato alcuni dei successivi passi della macchina corporativa e del fascismo in genere, sebbene sia verosimile ritenere che, nella sua visione, la legge sindacale potesse esaurire o comunque racchiudere gran parte della vocazione corporativa dello Stato fascista. Bottai viceversa sopravvive al regime (muore nel 1959), riflette – certo, anche in prospettiva autoassolutoria – sulle ragioni che hanno portato al naufragio di un progetto politico cui continua a riconoscere la forza di alcune intuizioni iniziali, rivoluzionarie, progressivamente affossate dagli errori del fascismo al potere, risucchiato «nel gurgite [...] vasto e grigio di un'architettata o forzata unanimità»³, dagli errori di un fascismo che trovava nel culto della personalità del capo («ducismo»), un suo esito macroscopico e deleterio⁴. Tra i firmatari dell'ordine del giorno Grandi del 25 luglio del 1943, Bottai tenderà sempre a restituire, di sé, l'immagine del fascista critico⁵, impegnato a combattere i vecchi «Amleti liberali» («che fra l'essere e il non essere, preferiscono l'esser stati»⁶) ma anche, e non meno, le interpretazioni (a suo dire) riduttivamente autoritarie o «manganellistiche» del regime veicolate da alcuni ambienti fascisti⁷.

In un simile itinerario, sembra possibile identificare almeno due costanti che caratterizzano le posizioni di Bottai dai primi anni '20 alla metà degli anni '50: in primo luogo, egli riconosce nella politica culturale un elemento imprescindibile della politica *tout court*, essenziale a definire l'identità del regime e a cementare il legame, vitale per la sua sopravvivenza, tra potere e società. Consapevole del diverso registro richiesto dalla politica culturale destinata alle *élites* rispetto a quella destinata alle masse, a essere messo a fuoco da Bottai è un capillare e sofisticato progetto di persuasione, autenticamente avvolgente proprio perché non destinato a imporsi dall'alto o dall'esterno, ma a suscitare «convinzioni profonde e accani-

² Solo nel 1941, come noto, la l. 30 gennaio 1941, n. 14, stabilisce che: «le dichiarazioni della Carta del Lavoro costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e danno il criterio direttivo per l'interpretazione e per l'applicazione della legge».

³ BOTTAI, *Vent'anni e un giorno (24 luglio 1943)*, Garzanti, 1949, 11.

⁴ ID., *Lettera al figlio Bruno (10-15 aprile 1944)*, in GUERRI (a cura di), *G. Bottai – Diario 1935-1944*, Rizzoli, 1982, 526.

⁵ V. GUERRI, *Giuseppe Bottai – un fascista critico*, Feltrinelli, 1976.

⁶ Così Bottai nel suo intervento al noto convegno di studi sindacali e corporativi, tenutosi a Ferrara nel 1932, convegno durante il quale Ugo Spirito espose la “scandalosa” proposta della corporazione proprietaria; v. BOTTAI, *La corporazione nella polemica scientifica*, in *DL*, VI, 1932, 212.

⁷ BOTTAI, *Fascismo come ansia di obbedire*, testo della conferenza tenuta a Roma il 27 marzo 1924 pubblicata col titolo *L'equivoco antifascista* nel medesimo anno su *Critica fascista* (fondata nel 1923 dallo stesso Bottai ed espressione del c.d. revisionismo fascista) e ora in CASUCCI (a cura di), *Il fascismo – antologia di scritti critici*, 240.

te»⁸ attraverso la coltivazione di spazi – apparentemente liberi ma in realtà rigorosamente recintati⁹ – di confronto e dialogo.

Questa convinzione non rimase peraltro nel limbo delle intenzioni; Bottai fu infatti un infaticabile organizzatore culturale: dalla fondazione di riviste di diversa estrazione disciplinare e dal diverso timbro (scientifico o divulgativo) alla vivacissima Scuola pisana di studi corporativi, dalla promozione di convegni alla organizzazione di premi letterari, a snodarsi è il filo di un impegno febbrile, costantemente proteso a conferire al fascismo un'identità politico-culturale senza la quale, per Bottai, non sarebbe stato possibile stabilizzare la conquista del potere e aprire una stagione autenticamente nuova della storia nazionale¹⁰. Questo fu un tema ricorrente, insistito, negli scritti di Bottai che, fascista della primissima ora, tra i fondatori del fascio di combattimento romano, dovette sentire particolarmente forte l'urgenza di contrastare quelle declinazioni del regime, che tanto spazio ebbero nelle stesse fila del fascismo, meramente «muscolar[i]»¹¹ o comunque inneggianti al primato dell'azione sul pensiero. Se infatti Rocco approdò al fascismo dal nazionalismo, da un movimento, cioè, che aveva una sua statura e riconoscibilità teorica, la differente estrazione di Bottai probabilmente giocò un ruolo rilevante nel determinare la centralità assunta, nel suo pensiero, dai richiami alla politica culturale.

Con Rocco e Bottai si è in ogni caso di fronte a voci che restituiscono l'immagine di un fascismo che riflette su se stesso in maniera tutt'altro che sprovveduta o improvvisata; voci, dunque, che consentono di sciogliere in senso positivo la (per molto tempo) *vexata quaestio* relativa all'esistenza di una cultura (giuridica) fascista¹². Alfredo Rocco, come noto, è stato al centro di un primo, importante recupero in tal senso dovuto a un breve ma denso lavoro di Paolo Ungari dei primi anni '60. Dirompente fin dal titolo, che presenta il fascismo come fenomeno capace di esprimere una sua ideologia anche giuridica¹³, la figura di Rocco testimonia, nelle pagine di Ungari, la piena compatibilità tra l'abito tecnico del giurista e l'espressione di contenuti nuovi, consapevolmente legati alla traduzione normativa e istituzionale di una certa visione politica. Lucido, pragmatico, rigoro-

⁸ BOTTAI, *Nostri vent'anni* (1943), ora in F. MALGERI, *Giuseppe Bottai e «Critica fascista»*, Landi, 1980, vol. III, 1507.

⁹ V. in proposito E. GENTILE, *Il mito dello Stato nuovo dall'antigiolittismo al fascismo*, Laterza, 1988, 211; DE ROSA, *Presentazione* a MALGERI, *Giuseppe Bottai e «Critica fascista»*, cit., vol. I, XIV-XV.

¹⁰ V., *ivi*, XIII-XV; AMORE BIANCO, *Il cantiere di Bottai*, Cantagalli, 2012 e CIOLI, *Il fascismo e la 'sua' arte*, Olschki, 2011.

¹¹ BOTTAI, *Fascismo come ansia di obbedire*, cit., 242.

¹² Sul punto, restano fondamentali le pagine di CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile – Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXVIII, 1999, 175 ss. La stessa inclusione – v. nota 1 – di Giuseppe Bottai nel *Dizionario biografico dei giuristi italiani* appare, in proposito, significativa.

¹³ Il riferimento è a UNGARI, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Morcelliana, 1963.

so, Rocco – nota Ungari – ci mette in contatto con «una intellesione profonda della realtà attraverso gli schemi del giure»¹⁴ che consente di ricostruire in una prospettiva sostanzialmente unitaria il suo itinerario senza il bisogno di ricorrere a letture sdoppiate (il Rocco giurista, da un lato; il Rocco politico, dall'altro). È anche considerando la sua formazione di giurista, infatti, che sembra potersi spiegare l'impressionante capacità realizzativa mostrata negli anni del suo ministero: basta gettare uno sguardo agli scritti da lui stesso raccolti e relativi alla «legislazione fascista»¹⁵ «alla cui elaborazione – queste le sue parole – ho dato la mia opera personale»¹⁶, per capire l'estensione di un'attività, coerente e organica, che in un pugno di anni è stata capace di intervenire su elementi nevralgici dell'assetto costituzionale dello Stato.

Osservazioni non dissimili possono farsi anche per l'itinerario di Giuseppe Bottai che ugualmente restituisce l'immagine di una pubblicistica non schiacciata sul fronte dell'apologetica deteriore (che pure fu assai praticata nelle fila del fascismo): al centro di discussioni e di qualche scontro memorabile, a risultare è infatti il timbro di un discorso che dialoga fittamente col contesto culturale e scientifico circostante, intento, come fu, a confrontarsi sulle caratteristiche che il fascismo avrebbe dovuto avere per conseguire un'identità ritenuta all'altezza della sua missione storica.

Convinto che quella fascista dovesse essere una rivoluzione, chiamata, come tale, a segnare una cesura forte – ma non integrale, come si vedrà dopo – col passato, a emergere dal pensiero di Bottai è una lettura particolarmente ampia (o comunque più ampia di quella rocchiana) della vocazione corporativa del nuovo Stato. Ed è questa, ci pare, l'altra costante del suo pensiero, cui si faceva riferimento poco sopra. Nella visione di Bottai, infatti, il corporativismo comprende l'organizzazione del fenomeno sindacale e i nuovi compiti statali di programmazione economica ma anche, e più in generale, tutto ciò che valeva a legare le masse allo Stato, alla visione del mondo fatta propria dal fascismo e che al fascismo spettava di propagare fin nei rivoli più riposti della convivenza. Autentico *seminarium rei publicae* chiamato ad attrarre nella propria orbita e a orientare i comportamenti individuali e sociali, il corporativismo tendeva a diventare il sinonimo più calzante della nuova statualità, del suo ingente sforzo di organizzazione e mobilitazione delle masse. Col sindacato e il partito che rappresentavano i due poli necessari di un campo magnetico incaricato di trasformare la società, di renderla una milizia convintamente devota alla causa del nuovo Stato¹⁷.

¹⁴ *Ivi*, 23.

¹⁵ ROCCO, *La trasformazione dello Stato*, La voce anonima, 1927, 772.

¹⁶ *Ivi*, 773.

¹⁷ «il pnf e le associazioni dipendenti sono espressioni del corporativismo [...] Col primo viene realizzata l'*unità politica* dello Stato; le altre, come le tante che perseguono un interesse pubblico attraverso l'organizzazione dei singoli sul piano statale realizzano l'*unità morale* dello Stato. Le associazioni professionali realizzano l'*unità economica* dello Stato. Il principio corporativo va sempre

La riflessione sul corporativismo coincideva, dal suo punto di vista, con la riflessione sul fascismo, sulle sue caratteristiche: «poiché l'ordinamento corporativo è l'organizzazione costituzionale dello Stato fascista, poiché il principio corporativo è il principio politico dello Stato fascista, l'elaborazione dottrinale del corporativismo è, naturalmente, l'elaborazione dottrinale del fascismo»¹⁸. Per questo, per Bottai, il fallimento del progetto corporativo rappresentava uno dei più clamorosi esempi del fascismo contro se stesso, segno di un potere che aveva rinunciato al suo slancio novatore lasciandosi irretire da vecchie logiche burocratizzanti del tutto inadeguate al governo della complessità novecentesca («la fine della discussione intorno ai principi del corporativismo – così Bottai nel 1949 – ha arrestato l'elaborazione della nuova scienza politica ed economica»¹⁹).

2. *Il corporativismo, ovvero come ripensare l'autorità dello Stato nel XX secolo*

Sebbene investito di compiti di diversa ampiezza, il corporativismo rappresentava per entrambi una risposta essenziale alla crisi dello Stato liberale. Anzi, i richiami al corporativismo consentivano di connotare e orientare la stessa lettura della crisi: perché – come ovvio – la crisi veniva descritta in modo tale da presentare la soluzione corporativa nelle vesti dell'esito obbligato e positivo, espressione delle migliori energie del regime, del loro impegno a mettere a punto un complesso e innovativo progetto di ingegneria sociale e istituzionale; ma anche perché la convergenza verso la soluzione corporativa consentiva di accedere a una certa modellizzazione del passato. Consentiva, in particolare, di scomporre l'identità in differenti segmenti, a loro volta ritenuti diversamente compatibili con la costruzione del nuovo Stato fascista. Laddove – lo si nota per inciso – questa «appropriazione selettiva dei materiali della tradizione»²⁰ apriva le porte a due esiti ugualmente rilevanti: per un verso, infatti, consentiva ai corifei del regime di sottolineare la novità delle soluzioni adottate dal fascismo e, al tempo stesso, di collocarle (strumentalmente) nel solco di una tradizione statualistica che riusciva a conseguire, grazie al fascismo, il suo autentico invero. Per l'altro verso, sul fronte dei giuristi non (direttamente) militanti, un simile ricorso al passato atte-

più ampliando le sue attuazioni, che concretano *l'unità integrale dello Stato*», così, appunto, BOTTAI, *Lo Stato corporativo*, in *DL*, XI, 1937, 253-4. Ancora nel 1952 avrebbe ribadito questo concetto, sostenendo che il partito nazional fascista fosse l'«alleato naturale» della corporazione; v. ID., *Verso il corporativismo democratico o verso una democrazia corporativa?*, in *DL*, XXVI, n. 3-4, marzo-aprile 1952, 131.

¹⁸ ID., *Dalla rivoluzione francese alla rivoluzione fascista*, contributo letto a Pisa il 10 novembre 1930 in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico e poi pubblicato in ID., *Esperienza corporativa*, Vallecchi, 1934, 568.

¹⁹ ID., *Vent'anni e un giorno*, cit., 64.

²⁰ COSTA, *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, Giuffrè, 1986, 100.

nuava la percezione della cesura rispetto all'impianto, teorico e normativo, dello statualismo liberale, con la conseguenza di rendere possibile, durante e (soprattutto) dopo il fascismo, una lettura improntata a una sostanziale continuità²¹.

Andiamo per ordine. A dover essere composti – si diceva dianzi – erano due motivi solo apparentemente in contraddizione: da un lato, cioè, era necessario sottolineare la novità e l'originalità delle soluzioni proposte dal fascismo; dall'altro lato – per evidenti ragioni di legittimazione interna e internazionale – era indispensabile additare in quelle soluzioni il culmine e la realizzazione del lato migliore di una storia che aveva sovrapposto al suo interno elementi di diverso segno, che aveva, cioè, abbozzato una rotta senza tuttavia riuscire a dar corso compiuto alle sue intuizioni migliori.

Da una simile prospettiva, il passato poteva essere ricostruito alla luce di una tensione, mai fino in fondo sciolta, tra pulsioni individualistiche (cioè disgreganti) e vocazione sovrana (cioè aggregante) del centro statuale. In questo senso andava, come noto, la lettura rocciana: la categoria dell'individualismo veniva dilatata fino a coprire l'intera parabola della storia europea dalla caduta dell'Impero romano d'occidente all'avvento del fascismo («noi, finalmente, col fascismo superiamo il medioevo»²²). Nella sua ricostruzione, medioevo, liberalismo e socialismo non costituivano fasi diverse della comune storia, ma solo fallimentari variazioni sull'unico tema dell'individualismo (il liberalismo fu definito da Rocco il «fratello maggiore del socialismo»²³). Finché infatti individui e gruppi avessero avuto la possibilità di sprigionare forza centrifuga o addirittura di segnare i confini di sfere tendenzialmente inaccessibili al potere statale, non vi sarebbe stato spazio per una piena affermazione delle prerogative del centro sovrano. E se una simile configurazione dello spazio giuspolitico traspariva chiaramente dal territorio medievale delle autonomie, legate al potere politico da vincoli di tipo pattizio, come traspariva dalle dottrine del giusnaturalismo, dal loro richiamo alla prestatualità dei diritti, non privo di mende appariva lo stesso statualismo ottocentesco. Senza dubbio, infatti, le teorie dell'autolimitazione o dei diritti riflessi avevano contribuito a rimettere

²¹ Sul punto, mi permetto di rinviare a STOLZI, *Il secolo nuovo: giuristi e tradizioni nell'Italia del Ventennio*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XLXI, 2020, 267 ss.

²² ROCCO, *discorso alla Camera dei Deputati del 16 Maggio del 1925 (presentando la legge sulle associazioni segrete)*, in ID., *Scritti e discorsi politici*, Giuffrè, 1938, vol. III, 798. Questa modellizzazione del passato come luogo nel quale si sono fronteggiate pulsioni aggreganti e disgreganti è chiarissima in ID., *Crisi dello Stato e sindacati* (1920), in ID., *Scritti e discorsi politici*, Giuffrè, 1938, vol. II, 633.

²³ ROCCO, CARLI, *I principi fondamentali del nazionalismo economico*, in *Il nazionalismo economico*, relazione tenuta al III Congresso dell'Associazione Nazionalista, Milano 16-18 maggio 1914, Tipografia di Paolo Neri, 1914, 64. «La differenza tra l'individualismo liberale e l'individualismo socialista sta solo in ciò, che il primo attende il benessere degli individui principalmente dalla loro libera attività, e solo sussidiariamente dall'opera dell'organizzazione sociale, mentre il secondo, mettendosi più direttamente sul terreno della subordinazione della collettività agli individui, attende il benessere di questi principalmente dall'opera della collettività: il liberalismo vuol giungere al benessere dei singoli attraverso la limitazione della collettività, il socialismo attraverso l'asservimento della collettività» (*ivi*, 11).

nell'ordine corretto i tasselli del mosaico, conferendo al potere sovrano la giusta centralità nell'identificare e selezionare il catalogo dei diritti e delle libertà dell'individuo. Tuttavia, anche in tale concezione, diritti e libertà, una volta enucleati, valevano a disegnare uno spazio protetto, tendenzialmente non accessibile (o solo eccezionalmente accessibile) al potere pubblico e agli altri consociati.

Chiarissimo, in tal senso, un noto intervento di Bottai del 1930, significativamente intitolato *Dalla rivoluzione francese alla rivoluzione fascista*²⁴. Intervento importante per la chiara enunciazione dei due motivi sopra menzionati (l'esigenza di sottolineare la novità del fascismo e la contemporanea esigenza di vedervi lo «sbocco fatale»²⁵ di una storia comune e non una sua eccentrica deviazione), ma anche per le modalità prescelte da Bottai per separare (quelli che gli apparivano) i frutti duraturi della rivoluzione francese dalle sue espressioni più effimere, caduche, riconducibili agli entusiasmi individualistici e giusnaturalistici del tempo. L'intento che animava il saggio era dichiarato apertamente: si trattava di evitare che la critica demolitiva alla rivoluzione che «noi con giovanile e guerriera baldanza abbiamo sostenuto [...] ci fac[esse] passare per retri e tardigradi»²⁶, contribuisse, cioè, a collocare il fascismo tra le utopie regressive del Novecento.

Dall'osservatorio di Bottai, il limite principale della rivoluzione francese – limite che avrebbe proiettato a lungo i suoi effetti sulla successiva vita degli ordinamenti – andava ricercato nella incapacità di attribuire alla matrice giusnaturalistica un ruolo appropriato: quella matrice, infatti, aveva costituito un'essenziale e benefica «leva» per «scardina[re] e frantuma[re] l'ordinamento feudale del privilegio e l'ordinamento assolutistico»²⁷; essa, tuttavia, si era rivelata del tutto inappropriata, una volta cessata la rivoluzione, a strutturare la relazione tra società e Stato. Perché infatti – osservava Bottai – «il diritto naturale, la libertà naturale [...] vogliono affermare che i diritti dell'individuo sono indipendenti dallo Stato, non derivano dallo Stato; il quale non li pone in essere, ma li riconosce soltanto [...] Si afferma, dunque, la priorità del cittadino di fronte allo Stato; si affermano i diritti del cittadino anteriori, idealmente e storicamente, allo Stato»²⁸. Certo – proseguiva – «il pensiero scientifico del secolo diciannovesimo ha poi fatto ragione di questa concezione [...] chiarendo come non sia concepibile un individuo prima dello Stato e un diritto senza una organizzazione sociale, cioè senza un ordinamento giuridico, cioè senza uno Stato»²⁹.

Anche questa condivisibile correzione di rotta non era riuscita, però, a estirpare il «vizio di origine» degli ordinamenti liberali ottocenteschi, che avevano continuato a «presupporre allo Stato l'individuo» e a «considerare l'ordine giuridico

²⁴ BOTTAI, *Dalla rivoluzione francese alla rivoluzione fascista*, cit.

²⁵ *Ivi*, 577.

²⁶ *Ivi*, 570.

²⁷ *Ivi*, 574.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Ibidem*.

[...] come il sistema di limiti che difendono il cittadino dallo Stato»³⁰. Insomma, quegli ordinamenti – ovvio: a differenza del fascismo – non avevano recepito la portata profonda, sebbene di non immediata percezione, della rivoluzione francese, rivoluzione cui andava il merito di aver scoperto la statualità come indispensabile momento di realizzazione dello stesso individuo: la libertà, rivendicata dall'individuo della rivoluzione, andava quindi intesa come «possibilità di farsi Stato», come possibilità «di realizzarsi nella forma statale, [di] identificarsi con lo stato, [di] esistere nello Stato, con lo Stato, per lo Stato»³¹. Che era poi il modo – è evidente – di vedere nella rivoluzione francese un (improbabile) terreno di preparazione e anticipazione dell'epifania fascista nella sua connotazione corporativa. Era infatti lo Stato corporativo, in questa visione, a figurare nelle vesti dell'«erede [...] di tutta la storia moderna che nel suo tono politico e negli ordinamenti giuridici è una conseguenza della Rivoluzione francese»³².

Nella prospettiva di Bottai, come in quella di Rocco, il corporativismo costituiva la risposta (o una delle risposte) incaricata di debellare in via definitiva il tarlo individualistico che tanto aveva pesato sulla comune storia e che aveva svelato, nell'incontro con la complessità Novecento, tutta la sua potenza corrosiva nei confronti della sovranità dello Stato. Erano state infatti le caratteristiche della società di massa ad aver rappresentato un autentico detonatore, il momento di emersione di una crisi a lungo incubata e infine deflagrata in maniera irreversibile. Vi era un'immagine diffusamente circolante, condivisa oltre la cerchia dei giuristi di regime, ed era quella dello Stato assediato, di un potere accerchiato, premuto dalla nuova società dei gruppi e delle organizzazioni, scandita intorno a blocchi di interessi spesso in conflitto tra loro, una società interessata a conquistare lo Stato, a portare fin dentro la cittadella del suo potere la propria visione del mondo.

Dinanzi a un simile scenario non aveva molto senso paventare il ritorno al medio evo e, con esso, la fine della sovranità dello Stato: se infatti si poteva «non adorare la massa, ma non [...] ignorarne la realtà»³³, se, insomma, «le cose [erano ...] mutate profondamente il giorno in cui le masse [...] erano] entrate nella vita dello Stato»³⁴, si doveva ripartire per ripensare le coordinate della convivenza e della stessa autorità dello Stato. Muovendo da almeno due presupposti; il primo: la crisi dello Stato liberale non costituiva il frutto imprevisto di una storia deviata dal suo solco naturale, ma l'esito di una visione del potere da sempre incapace di

³⁰ *Ivi*, 575.

³¹ *Ivi*, 577.

³² *Ivi*, 578.

³³ BOTTAI, *intervento del 31 Maggio 1928 al Senato del Regno*, in ID., *Esperienza corporativa*, Edizioni del diritto del lavoro, 1929, 32.

³⁴ ROCCO, *Disegno di legge sulle attribuzioni e prerogative del capo del governo primo ministro segretario di Stato*, Discorso letto al Senato del Regno il 19 dicembre 1925, in ID., *Scritti e discorsi politici*, cit., vol. III, 927.

valorizzare a sufficienza il momento sovrano; il secondo: adesso che non era più possibile raffigurare società e Stato, privato e pubblico come due orizzonti autonomi, tendenzialmente non interferenti, la stessa sovranità doveva essere ripensata come funzione di relazione e non di distanza, doveva, cioè, essere ripensata immaginando e costruendo nuovi legami tra Stato e società. Perché questo potesse avvenire, perché si riuscisse a ricostituire la sovranità dello Stato salvandolo dalla fragilità dell'isolamento, era indispensabile ripensare la sovranità stessa come dimensione contenutisticamente connotata, portatrice di una propria idea del mondo, di un proprio progetto di convivenza intorno al quale aggregare l'intero fascio delle energie sociali. A determinare, infatti, l'irreversibile declino dello Stato liberale – «immobile e lontano»³⁵ – non era stata solamente la sua «lontananza dalle forze sociali»³⁶ ma anche il suo «agnosticismo»³⁷, il suo presentarsi quale «organismo privo di un suo contenuto concreto [...] aperto a tutti gli ideali e a tutti i programmi»³⁸.

L'espressione forse più plastica di una simile, fallimentare, visione del potere (e dei suoi rapporti con la società) era rappresentata da un certo modo di intendere il Parlamento e la sua funzione di mediazione tra Stato e società. Istanza al più adeguata alle realtà politiche elitarie, caratterizzate da un'elevata omogeneità di vedute del ristretto gruppo dirigente³⁹, il Parlamento si rivelava del tutto incapace di svolgere un apprezzabile ruolo nella realtà novecentesca: cassa di risonanza dei conflitti e delle divisioni che percorrevano la nuova società di massa, esso costituiva un attentato all'unità dello Stato, una sorta di dispositivo di autodistruzione collocato al cuore dello Stato stesso⁴⁰. Non che il Parlamento dovesse scomparire; era però necessario che mutasse volto e funzione. E che, soprattutto, non rimanesse l'unica o la principale sede di connessione tra Stato e società. Un primo obiettivo da raggiungere era rappresentato dalla omogeneità ideologica: se infatti «la civiltà politica moderna [anda]va al partito unico, come al suo necessario culmine»⁴¹, era impensabile che il Parlamento potesse rimanere il luogo di espressione di differenti orientamenti politici. Tanto più – questo l'argomento abilmen-

³⁵ BOTTAI, *Dalla rivoluzione francese alla rivoluzione fascista*, cit., 575.

³⁶ BOTTAI, *Politica e scienza economica nella concezione corporativa*, prolusione al corso di politica corporativa tenuta presso l'Università di Pisa il 25 gennaio 1930, in *DL*, IV, 1930, 11.

³⁷ ROCCO, *Crisi dello Stato e sindacati*, cit., 636.

³⁸ ROCCO, *Introduzione*, in ID., *La trasformazione dello Stato – dallo Stato liberale allo Stato fascista*, La Voce anonima, 1927, 13.

³⁹ V., a es., ROCCO, *Disegno di legge sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche – Discorso alla Camera dei Deputati del 20 giugno 1925*, in ID., *Scritti e discorsi politici*, cit., vol. III, 902; con riferimento a Bottai, v. BOTTAI, *Il parlamento corporativo* (1928), in ID., *Esperienza corporativa*, 1929, cit., 81 ss. e ID., *Intervento al Senato del 31 Maggio 1928*, cit., 304.

⁴⁰ V. ROCCO, *Legge sulle attribuzioni e prerogative del capo del governo primo ministro segretario di Stato*, Relazione sul disegno di legge, presentata da B. Mussolini e A. Rocco alla Camera dei Deputati nella seduta del 18 novembre 1925, in ID., *Scritti e discorsi politici*, cit., vol. III, 921.

⁴¹ BOTTAI, *Nostri vent'anni*, cit., 1506.

te utilizzato da Rocco al momento di varare la famigerata riforma elettorale del “listone” nel 1928 – se le masse mostravano di non avere la maturità politica necessaria per scegliere i migliori rappresentanti⁴².

Così veniva strumentalmente piegato ad altri scopi uno dei passaggi salienti della visione liberale: come noto, in tale visione la rappresentanza veniva tematizzata come designazione, politicamente non connotata, di un capace, di un soggetto che, varcando la soglia delle istituzioni dello Stato, si immaginava spogliato di ogni identità ideologica⁴³; mentre, nella ricostruzione rocciana, il riferimento alla necessità di selezionare i più capaci muoveva dal presupposto contrario del monopolio politico e ideale del partito fascista, chiamato – tramite il Gran Consiglio – a stilare la lista dei deputati che l’elettore poteva soltanto accettare o rifiutare in blocco. Un modo, dunque, per conciliare, col raggiunto suffragio universale maschile, l’ingresso delle masse nell’arena elettorale con la garanzia di una adeguata selezione (però ideologica) dei rappresentanti, selezione di cui erano incapaci le masse stesse, sovente inclini a rimanere abbacinate da figure di second’ordine (da personaggi «intriganti e demagoghi»)⁴⁴.

A essere pensato per il Parlamento era quindi un ruolo di supporto, di ausilio alla rinnovata centralità assicurata al Governo dalle leggi del 1925 e del 1926. In un simile quadro, appariva del tutto coerente (o almeno non troppo incoerente) la sostituzione, che sarebbe avvenuta nel 1939, della Camera dei deputati con la Camera dei fasci e delle corporazioni, cui non si accedeva tramite elezioni ma sulla base delle cariche ricoperte in altre organizzazioni del regime⁴⁵. La nuova Camera corporativa, infatti, rappresentava il culmine di una catena di organizzazioni che rispondeva a una identica logica di compattamento sociale e ideologico e che

⁴² ROCCO, *Relazione sul disegno di legge sulla riforma della rappresentanza politica*, letta alla Camera dei deputati il 27 febbraio 1928, in ID., *Scritti e discorsi politici*, cit., vol. III, 932-938.

⁴³ V., a es., V.E. ORLANDO, *Del fondamento giuridico della rappresentanza politica* (1895), in ID., *Diritto pubblico generale – scritti vari*, Giuffrè, 1940, 450 ss.

⁴⁴ ROCCO, *Riforma della rappresentanza politica – Relazione sul disegno di legge presentata alla Camera dei Deputati il 27 febbraio 1928*, in ID., *Scritti e discorsi politici*, cit., vol. III, 933. Estesamente: «Le masse per sé stesse non sono capaci di formare spontaneamente una propria volontà, meno che mai di procedere spontaneamente ad una scelta di uomini [...] Dove cento persone sono riunite, esse sono fatalmente condotte da uno o due o tre individui che le guidano secondo i propri interessi e i propri sentimenti. Questo fenomeno è dovuto a una legge fondamentale della vita sociale, che il Maine qualificò come legge dell’imitazione, per la quale la massa degli uomini tende a fare ciò che è voluto da alcuni elementi dominatori [...] Il problema del Governo non si risolve dunque mai affidandosi ad una illusoria volontà delle masse, si risolve con una buona scelta degli spiriti dirigenti [...] se un buon sistema di selezione non è organizzato, la forza naturale delle cose porta spesso alla direzione delle masse i meno degni» (*ivi*, 932-933).

⁴⁵ La Camera dei fasci e delle corporazioni fu istituita con l. 19 gennaio 1939, n. 129; a essa si accedeva ricoprendo cariche di vertice nel partito nazional fascista e nelle organizzazioni da esso dipendenti e nell’organizzazione corporativa (parte dei consiglieri erano infatti attinti dal Consiglio nazionale delle Corporazioni). È significativo che la Camera fosse presieduta dal Capo del Governo.

aveva il medesimo scopo, quello di costruire un potere «vicino alle masse»⁴⁶, capace di attrarle a sé attraverso una complessa organizzazione dello spazio sociale e delle sue proiezioni istituzionali, un potere che dunque poteva ridimensionare il ruolo della “vecchia” mediazione parlamentare.

3. *Il corporativismo o della vocazione totalitaria dello Stato fascista*

Da una simile prospettiva, il corporativismo costituiva una sorta di quadratura del cerchio, per varie ragioni. Consentiva, in primo luogo, di rendere lo Stato il potere capace di (e chiamato a) esprimere una propria visione del mondo intorno alla quale radunare l'intera vita sociale e politica. Lo Stato corporativo, dunque, inteso come lo Stato che consapevolmente (e orgogliosamente) rinunciava a presentarsi come dimensione neutrale per assumere una sua precisa identità ideale e politica⁴⁷. Che poi, negli stessi ambienti convintamente fascisti, circolassero idee sensibilmente diverse sulle caratteristiche e sui contenuti che il nuovo Stato avrebbe dovuto avere, è un'altra questione, assai rilevante dal punto di vista storiografico, ma che resta fuori dai confini del presente lavoro. Se infatti il riferimento alla pluralità di interpretazioni di cui fu fatto oggetto il regime da parte dei suoi stessi sostenitori ha permesso di articolare e increspare il volto del fascismo e di cogliere il ruolo giocato dalla presenza di intense (e talora paralizzanti) divergenze interne, qui si vorrebbe mettere in luce un altro aspetto che ha attraversato l'intero Novecento, quello a vocazione totalitaria, come quello democratico.

Che è questo: ripensare la convivenza a partire dalla relazione, vedere nella relazione un imprescindibile elemento dell'ordine, significava spostare sul piano dei fini, della comune tensione verso la realizzazione di obiettivi assunti come propri e distintivi di una certa esperienza storica, la mediazione tra Stato e società. Lo testimonia l'importanza assunta dai riferimenti alla funzione di governo e all'indirizzo politico, a due dimensioni, cioè, ritenute essenziali a rinnovare l'identità dello Stato – secondo la celebre espressione di Mortati – come «unità teleologica»⁴⁸, come dimensione

⁴⁶ «il fascismo vuole creare un regime di autorità, in cui campeggi un Governo fornito di larghi poteri, ma fondato sulle masse, vicino alle masse, inteso, per mezzo di una moltitudine di organizzazioni, a mantenere il contatto col popolo, a interpretarne i bisogni, a formarne la coscienza civile e morale, a guidarlo nella sua elevazione spirituale e al suo miglioramento economico ... Noi riconosciamo che il Parlamento non può essere oggi più l'unico mezzo, con cui il Governo si pone a contatto con le masse, prende conoscenza dei sentimenti che le agitano e influisce sul loro spirito. Ma non vi è dubbio che un'assemblea composta di uomini, i quali, per le loro origini e il modo della loro designazione, siano, al tempo stesso, interpreti delle idee dominanti nei vari gruppi, di cui si compone la società nazionale, e organi consapevoli dei grandi interessi storici della Nazione, deve trovar posto tra gli organi costituzionali dello Stato come utilissima collaborazione del Governo» (*ivi*, 932).

⁴⁷ Sul punto, v. COSTA, *Lo Stato immaginario*, cit., 99.

⁴⁸ MORTATI, *L'ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano* (1931), Giuffrè, 2000 (ristampa), 9.

tenuta a esprimere una propria, definita rotta e a imprimere alla convivenza la corrispondente direzione di marcia. Non è casuale che la funzione corporativa venisse di frequente fatta coincidere con la funzione di indirizzo politico: considerata la quarta funzione dello Stato, essa non si limitava ad aggiungersi alle tre tradizionali (legislativa, esecutiva e giudiziaria) ma in qualche modo le precedeva proprio in quanto tenuta a mettere a fuoco un iniziale requisito identitario (la funzione corporativa indicava il «cogito ergo sum» dello Stato: «lo Stato – così Panunzio – prima ancora di essere potere legislativo, esecutivo, giudiziario, è se stesso; pensa, concepisce e vuole se stesso; e non può dare i comandi se non sa quali comandi dare») ⁴⁹.

Sebbene un simile riferimento non fosse presente, in questi termini, nelle pagine di Rocco e Bottai, dalla loro visione risultò comunque con chiarezza l'esigenza di munire lo Stato di una definita caratterizzazione politico-ideale, visto che solo a tali condizioni sarebbe stato possibile legare a esso la società, permearla dei medesimi contenuti e obiettivi.

Di qui, il secondo motivo che valeva a rendere il corporativismo una risposta risolutiva: esso, infatti, non valeva soltanto a indicare la nuova connotazione finalistica del potere dello Stato ma ne riusciva anche a colmare il difetto di «contenuto sociale» ⁵⁰. Riusciva, in poche parole, a superare quella distanza tra Stato e società che tanta parte aveva avuto nel determinare la crisi dello Stato liberale; da una simile angolazione, i riferimenti al corporativismo designavano una modalità specifica, e ugualmente nuova, di organizzazione – o, come si diceva allora, di inquadramento – del sociale. Segno di un potere finalmente capace di radicarsi nella società, lo Stato fascista trovava nella organizzazione corporativa uno dei mezzi per dar corso alla sua vocazione totalitaria, per conseguire una presenza capillare, tentacolare, in ogni lato della convivenza. Che poi simili processi di entificazione del sociale – che sono stati, non a caso, tipici di tutte le esperienze totalitarie – potessero dar luogo, e abbiano effettivamente dato luogo, a esiti diversi da quelli perseguiti, favorendo, a esempio, più i sentimenti di appartenenza alla singola organizzazione che alla totalità statale, non smentisce la coerenza di fondo dell'impianto teorico di Rocco e Bottai, e di molti altri esponenti della pubblicistica di regime. Se infatti lo Stato a vocazione totalitaria è uno Stato che conquista la società (anche) organizzandola, la moltiplicazione degli enti e delle organizzazioni facenti capo al regime (o di cui il regime si era "appropriato") costituiva una modalità per legare le masse allo Stato, per attrarle nella sua avvolgente orbita ideologica (il corporativismo – nota Ungari, con un riferimento a Rocco che può essere esteso a Bottai – si presentava come «una delle necessità totalitarie dell'ordine nuovo» ⁵¹). Simile, poderoso, sforzo organizzativo non faceva chiaramente capo

⁴⁹ PANUNZIO, *Leggi costituzionali del regime* (1932), in PERFETTI (a cura di), *Il fondamento giuridico del fascismo*, Bonacci, 1987, 238-239.

⁵⁰ BOTTAI, *Stato corporativo e democrazia* (1930), in ID., *Esperienza corporativa*, Vallecchi, 1934, 126.

⁵¹ UNGARI, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, cit., 114.

all'autonomia della società: «diritto sociale – lo precisò con chiarezza Bottai – finalmente risulta[va] quello che soltanto p[oteva] essere e cioè il diritto pubblico dello Stato»⁵².

Nessuna apertura, dunque, a quelle teorie che iniziavano a portare allo scoperto un *tertium genus*, quel diritto delle collettività organizzate che non si limitava ad aggiungere un tassello alla tradizionale dicotomia tra privato e pubblico, ma che si mostrava capace di allungare i suoi effetti sulla stessa percezione e configurazione degli estremi noti, dell'assolutamente privato e dell'assolutamente pubblico⁵³. Per ragioni analoghe, il corporativismo fascista non poteva in alcun modo essere avvicinato alla remota esperienza delle corporazioni medievali, né alle più recenti visioni del corporativismo cattolico. Epoca di «universale disgregazione»⁵⁴, il medio evo restituiva i contorni di un panorama segnato dalla forza della società e da una corrispettiva debolezza dello Stato, così come le visioni corporative riportate in auge da alcune note riflessioni e da altrettanto noti documenti ufficiali della Chiesa restituivano l'idea di una sostanza plurale e originaria, preesistente allo Stato, delle comunità, del tutto inconfidente con la costruzione dello Stato fascista⁵⁵. Al massimo, il corporativismo medievale poteva lanciare qualche suggerimento per l'organizzazione interna delle corporazioni, poteva, cioè, costituire un esempio positivo con riferimento al vincolo gerarchico che stringeva i diversi partecipanti al processo produttivo⁵⁶.

Sarebbe tuttavia riduttivo considerare tale, nuova, pervasiva presenza statuale alla stregua di una coltre chiamata a coprire lo spazio sociale, a ingrigirlo sotto il peso della nuova autorità. Quella pensata per il fascismo (corporativo) fu infatti una «missione più sottile e discreta»⁵⁷ che, coerentemente con la vocazione totali-

⁵² BOTTAI, *Il diritto della rivoluzione*, in *DL*, I, 1927, 2.

⁵³ Sul punto, mi permetto di rinviare a STOLZI, *L'ordine corporativo – poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Giuffrè, 2007, 359 ss.

⁵⁴ ROCCO, *Crisi dello Stato e sindacati*, cit., 633; nello stesso senso (il corporativismo fascista «non può non essere l'antitesi più cruda del corporativismo medievale»), BOTTAI, *La collaborazione delle classi nel sistema corporativo*, in *DL*, VI, 1932, 503.

⁵⁵ V. VALLAURI, *Le radici del corporativismo*, Bulzoni, 1971; il riferimento è alle due note Encicliche papali: la *Rerum Novarum* del 1891 e la *Quadragesimo Anno* del 1931.

⁵⁶ ROCCO, *Crisi dello Stato e sindacati*, cit., 636-637; «Si è detto che nel rappresentare l'assetto dei rapporti sociali nell'epoca medievale sono stato ottimista. Mi si oppone anche: quel periodo è pieno di lotte sociali ed è funestato da guerre civili e da disordini. È vero; ma i disordini e le lotte sociali nel Medio Evo non erano dovuti all'assetto economico e sociale, bensì alla debolezza dello Stato, all'incertezza dell'assetto politico», così ID., *Legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro* – Discorso alla Camera del 10 dicembre 1925, in ID., *La trasformazione dello Stato*, cit., 357. Sulla armonica coesistenza che, al proprio interno, riuscì a realizzare la corporazione medievale, v. anche ID., F. CARLI, *Il nazionalismo economico*, cit., 140-141. Probabilmente va spiegata in questa direzione anche la «simpatia» fino alla fine dimostrata da Rocco per il sindacato misto che riunisse al proprio interno lavoratori e datori di lavoro, v. ID., nel discorso alla Camera del 10 dicembre appena citato, 370.

⁵⁷ BOTTAI, *Vent'anni e un giorno*, cit., 42.

taria dello Stato, non intendeva solo assoggettare la società a vigilanza poliziesca, ma anche conquistarne il consenso, allinearla alla visione fascista del mondo. La centralità della propaganda (e della politica sociale) nasceva da questa consapevolezza che accomunava Rocco a Bottai (e molti altri esponenti della pubblicistica di regime). Soprattutto Bottai – lo si notava in apertura – immaginò (qualificandolo come corporativo) un ventaglio esteso di interventi che dalla letteratura allo sport, dal cinema alla organizzazione del tempo libero mirasse a costruire e modellare un italiano nuovo, impregnato dei valori promossi dal regime⁵⁸. Costituì un segno rilevante in tal senso la sua attività in veste di Ministro dell'educazione nazionale: convinto che la scuola fosse una imprescindibile palestra di italianità fascista, avviò una serie di riforme applicando con particolare zelo gli stessi provvedimenti di discriminazione razziale ai danni degli studenti israeliti⁵⁹.

Ma neppure Rocco fu estraneo a questa visione; già nel 1917 notava come lo Stato avesse «i mezzi per agire sulle coscienze». «Tutti i mezzi – proseguiva – sono a sua disposizione per ciò. Si pensi alla rete immensa di persone e di interessi, che si ricollegano allo Stato [...] In ogni più piccolo paese è un sindaco, è un segretario comunale, è un parroco, è un medico condotto, è un maestro elementare [...] Sono essi che formano l'opinione delle masse: ebbene, tutti dipendono, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Dallo Stato hanno, tutti, molto da sperare, molto da temere. Per mezzo dei prefetti, dei sottoprefetti, si chiamino, uno per uno, a ricevere istruzioni e consigli; si promettono premi ai volenterosi, si minaccino rigori ai recalcitranti [...] Non è – concludeva – la propaganda del conferenziere o dell'opuscolo che può far presa sulle masse ignoranti; è la parola, tutti i

⁵⁸ Significativo, in proposito, l'articolo con cui Bottai inaugurò, nel 1929, una nuova rivista militante, intitolata, appunto, *Politica sociale*; si legge: «il campo di Politica sociale non deve restringersi a quello dell'assistenza sociale, sia pure intesa nel suo ampio contenuto preventivo, riparativo ed educativo, né a quello di legislazione del lavoro, in quanto non tutte le attività individuali e sociali possono rientrare nel concetto di lavoro, né esse possono formare oggetto, come abbiamo dimostrato, di una elaborazione esclusivamente giuridica. Demografia e morale, arte e scienza, igiene e medicina sono, a cagion d'esempio, distinti settori di politica sociale, che integrano quelli tradizionali dell'assistenza, del lavoro e della produzione. Politica sociale viene così a comprendere tutta la complessa e multiforme opera del Regime per il rinnovamento, la valorizzazione ed il potenziamento delle energie fisiche, della produttività economica e delle forze spirituali e morali della Nazione. La funzione sociale dello Stato, qual è [nel testo con apostrofo] intesa ed attuata dal Fascismo, investe infatti tutti gli aspetti, le forme, le fasi delle attività individuali, non per coartarne genericamente la formazione e standardizzarne i potenziali sviluppi, ma per coordinarle e convogliarle al raggiungimento del maggior benessere collettivo e per trarre da questa reintegrazione dell'uomo nella totalità sociale nuova ragione di completezza e di perfezionamento dei singoli, delle comunità, della società nazionale» così, appunto, BOTTAI, *Politica sociale*, in *PS*, I, 1929, 2-3.

⁵⁹ A Bottai si deve la stesura, nel 1939, de *La Carta della Scuola*, un documento che appunto mirava a fare della scuola un momento centrale dell'educazione politica del cittadino fascista; per quanto attiene alla intransigente applicazione delle disposizioni razziali, v. GUERRI, *Introduzione*, in *ID.* (a cura di), *Giuseppe Bottai – diario 1935-1944*, Rizzoli, 1982, 15 e GAGLIARDI, voce *Giuseppe Bottai*, cit.

giorni ripetuta, dalla persona che è vicina ad esse, che esse conoscono, di cui hanno continuamente bisogno»⁶⁰.

A emergere era la precoce e lucida intuizione di tale nuova modalità di azione dello Stato, la rilevanza di questa attività assidua e sotterranea funzionale a rafforzare l'autorità, a radicare compiutamente il suo potere nella società. Tuttavia, nella visione rocciana, la «rinnovazione totale dell'idea dello Stato»⁶¹ che al fascismo spettava di realizzare – e che sola gli avrebbe garantito una piena legittimazione storica – non poteva essere interamente compendiata col richiamo al corporativismo. Se infatti, per Bottai, il richiamo al corporativismo consentiva di restituire nella sua interezza le fattezze del nuovo ordine fascista, se il corporativismo, dunque, diventava il sinonimo del complessivo cambio di passo di cui il regime voleva farsi interprete, per Rocco, l'organizzazione corporativa, nella sua espressione sindacale, rappresentava soltanto uno degli aspetti salienti del corso aperto dal regime, uno degli aspetti che dunque concorrevano, ma insieme ad altri, a identificare il nuovo volto dell'autorità e delle sue relazioni con la società. A prendere forma – anche grazie alla impressionante attività legislativa promossa da Rocco nella veste di Guardasigilli – fu una costellazione di interventi coordinati che toccarono alcuni aspetti essenziali della precedente organizzazione istituzionale e costituzionale: dalla legge sulla stampa del 1925 alle leggi del 1925-1926 sul Capo del Governo e sulla facoltà normativa del potere esecutivo, dalla legge sindacale del 1926 alla legge elettorale del listone (1928) passando per l'istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e i testi unici di pubblica sicurezza del 1926 e del 1931 fino al nuovo codice penale, si è di fronte a un insieme di testi normativi che colpirono al cuore il volto (più o meno) liberale del precedente ordinamento.

In un simile processo, il ruolo riservato da Rocco alla legge del 3 aprile 1926 fu tutt'altro che secondario: definita «la trasformazione più profonda che lo Stato a[vesse] mai subito dalla rivoluzione francese in poi»⁶², quella legge era chiamata a dare una risposta alla questione sindacale, cui Rocco aveva scelto di dedicare, tra le altre, la celebre prolusione patavina del 1920⁶³. Che parte della crisi dello Stato fosse imputabile ai sindacati⁶⁴, a organizzazioni che contenevano ancora, «nel loro seno, i germi di dissoluzione che il medioevo [... aveva] lasciato in esse»⁶⁵, era, per Rocco, indubbio. Al tempo stesso, però, sarebbe stato «ingiusto» addossare al

⁶⁰ ROCCO, *La resistenza civile* (1917), in ID., *Scritti e discorsi politici*, cit., vol. I, 412-413.

⁶¹ ROCCO, *Programma politico nazionale* (1921), in ID., *Scritti e discorsi politici*, vol. II, 652.

⁶² ROCCO, *Legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro*, relazione al disegno di legge letta alla Camera dei deputati il 18 novembre 1925, in ID., *La trasformazione dello Stato*, cit., 335.

⁶³ Il riferimento è al più volte citato *Crisi dello Stato e sindacati*.

⁶⁴ «Lo Stato è in crisi; lo Stato va, giorno per giorno, dissolvendosi in una moltitudine di aggregati minori, partiti, leghe, sindacati, che lo vincolano, lo paralizzano, lo soffocano; lo Stato perde, con moto uniformemente accelerato, uno per uno, gli attributi della sovranità» (*ivi*, 631).

⁶⁵ *Ivi*, 633.

solo sindacalismo⁶⁶ la responsabilità di quella crisi: se infatti «non [era] male che ci [fossero] i sindacati», se il «male» era che «essi costituis[sero] uno Stato sopra lo Stato»⁶⁷, appariva indispensabile «porre termine all'attitudine passiva che lo Stato [... aveva] finora tenuto»⁶⁸. Lo Stato – concludeva Rocco – «d[oveva] assorbirli e farli suoi organi»⁶⁹; per superare la probabile resistenza che gli stessi sindacati avrebbero opposto, poteva essere utile – notava Rocco – accompagnare questa trasformazione «con concessioni: riconoscimento giuridico, aiuti economici, organizzazione di una rappresentanza politica dei sindacati, che val[esse] a farli assorbire dallo Stato, ben più e meglio della miserabile politica della dedizione, a cui lo Stato liberale, in progressivo disfacimento, si [...era] andato acconciando in questi ultimi anni»⁷⁰.

Era in questo solco ideale che prese forma la legge del 1926 (n. 563), uno degli esempi più chiari e riusciti di tale processo di trasformazione delle minacce in risorse ordinanti, di un processo volto appunto a trasformare i sindacati – a parlare è ora Bottai – nei «più fecondi ausiliari dello Stato»⁷¹, in risorse fondative (e non più turbative) del nuovo ordine fascista. I contenuti di questa legge sono noti: riconoscimento di un unico sindacato (quello fascista) per ogni categoria produttiva⁷²; abilitazione dei soli sindacati riconosciuti alla stipulazione di contratti collettivi con efficacia *erga omnes* (artt. 1-12); divieto penalmente perseguito di sciopero e di serrata, quest'ultima solo se senza «giustificato motivo» (artt. 18-23); istituzione della Magistratura del lavoro con competenza a giudicare sulle controversie collettive di lavoro (artt. 13-17).

Dove, a risultare da un impianto di questo tipo, non era soltanto la debellazione del pluralismo sindacale, ma una tecnica di governo dello stesso fenomeno sindacale (ridotto peraltro alle sole associazioni fasciste) che faceva leva su un accorto dosaggio tra autonomia ed eteronomia. Altrove ho parlato di sistema di governo a distanza variabile: la facoltà, riconosciuta ai sindacati, di darsi i propri statuti, di scegliere i propri dirigenti, di stipulare contratti collettivi, accompagnata alla previsione di massicci poteri di intervento dell'autorità governativa centrale o

⁶⁶ *Ivi*, 636.

⁶⁷ *Ivi*, 645.

⁶⁸ *Ivi*, 640.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ *Ivi*, 644.

⁷¹ BOTTAI, *Intervento del 31 maggio 1928 al Senato del Regno*, cit., 398.

⁷² La legge prevedeva che i dirigenti delle associazioni sindacali che chiedevano il riconoscimento dovessero dare «garanzia di capacità, di moralità e di sicura fede nazionale», ed era questo il modo con cui si garantiva il riconoscimento giuridico alle sole associazioni fasciste. Rocco, peraltro, lo disse con chiarezza alla Camera: «non abbiamo alcuna difficoltà a dichiarare fin d'ora che il riconoscimento sarà dato ai sindacati fascisti»; v. ROCCO, *Legge sulla disciplina politica dei rapporti collettivi del lavoro* – discorso al Senato, pronunciato l'11 marzo 1926, in ID., *La trasformazione dello Stato*, cit., 387.

locale⁷³, non esprimeva l'indecisa oscillazione (o il maldestro compromesso) tra concessioni all'autonomia e presenza di uno Stato controllore; restituiva, piuttosto, la consapevole scelta di tenere insieme i due aspetti, visto che solo a queste condizioni lo Stato sarebbe riuscito ad assumere le fattezze del grande manovratore, del potere capace di decidere se, quando e come intervenire nel governo della dinamica sindacale⁷⁴. Un modo, quindi, per assicurare i sindacati allo Stato, per spegnerne la carica conflittuale, senza tuttavia trasformarli in mere espressioni dell'amministrazione pubblica, nell'ennesima propaggine di una burocrazia che non avrebbe avuto alcun potere di presa sulle masse, alcuna capacità di attrarle nelle nuove organizzazioni del regime.

Perché, infatti, all'esito (e quale conseguenza) di questo imponente sforzo di organizzazione dello spazio sociale (non solo di quello sindacale) stava anche una nuova visione del soggetto, una tematizzazione del suo spazio e del suo ruolo che ambiva a distanziarsi nettamente dalle precedenti visioni. Lo si accennava sopra: a non essere ritenuta ricevibile era l'idea di uno spazio protetto, tendenzialmente non accessibile al potere pubblico; e anche quando non si aderiva alle visioni radicali che auspicavano la scomparsa della zona privata del diritto in nome di una identificazione senza residui tra individuo e Stato⁷⁵, a emergere era comunque una visione che puntava a una decisa strumentalizzazione del ruolo dell'individuo, che mirava a rendere l'individuo «strumento ed organo dei fini nazionali»⁷⁶ («quando [...] gli individui sovrappongono se stessi alla loro funzione, si sottraggono al dovere di farsi strumento dei fini collettivi, e pretendono di far servire la società ai loro fini individuali, questa violazione delle leggi eterne della natura produce il disgregamento, la decadenza e la morte della società»)⁷⁷.

Lo spazio del soggetto, dunque, cessava di apparire uno spazio che si definiva (anche) a partire dai diritti e dalle libertà, per diventare uno spazio poroso, cedevole, di cui lo Stato doveva poter disporre. Uno spazio – beninteso – che lo Stato non doveva trascurare; anzi «la cura del benessere individuale [...] costituiva] parte integrante della concezione fascista»⁷⁸ del mondo, ma solo perché essa si rivelava

⁷³ Era infatti previsto che potesse essere revocata la nomina/elezione dei dirigenti (art. 7), che potessero essere sciolti i consigli direttivi (art. 8) e che addirittura si potesse far luogo alla revoca del riconoscimento in presenza di «gravi motivi» o al venir meno delle «condizioni richieste dai precedenti articoli per il riconoscimento» (art. 9).

⁷⁴ Per un'indagine estesa della legge, mi permetto di rinviare a STOLZI, *L'ordine corporativo*, cit., 25 ss.

⁷⁵ In questo senso andavano, come noto, le proposte di Ugo Spirito e Arnaldo Volpicelli; di nuovo, mi permetto di rinviare a STOLZI, *L'ordine corporativo*, cit., 189 ss.

⁷⁶ ROCCO, *Il principio economico della nazione* (1922), in ID., *Scritti e discorsi politici*, cit., vol. II, 719.

⁷⁷ ROCCO, *Dall'economia liberale e socialista all'economia fascista della carta del lavoro*, in PS, 1930-1932, a. II-IV, 359.

⁷⁸ ROCCO, *La formazione della coscienza nazionale dal liberalismo al fascismo* (1924), in ID., *Scritti e discorsi politici*, cit., vol. II, 765.

funzionale a garantire la salute del tutto statale: «un organismo, tanto più prospera, quanto più prosperano i suoi cittadini, che sono le cellule dell'organismo»⁷⁹. O ancora: se «la libertà è una concessione dello Stato fatta non nell'interesse dell'individuo, ma nell'interesse dello Stato», «il Fascismo non vuole l'annullamento dell'individuo, anzi desidera il suo sviluppo, in quanto vuole *utilizzare l'individuo*, con tutte le sue passioni e le sue aspirazioni, nell'interesse sociale»⁸⁰. A essere immaginata era dunque una sorta di società-alveare nella quale ciascuno fosse chiamato a svolgere il ruolo più congeniale per la realizzazione del supremo interesse dello Stato: «i diritti delle persone – queste invece sono parole di Bottai – si fondano sulla posizione che l'ordine fascista e corporativo assegna all'individuo nella società in generale e nelle società particolari, che la compongono [...] Ogni diritto, quindi, ogni dovere, ogni interesse [...] si ricollegano al superiore scopo dello Stato»⁸¹. E anche: «nella famiglia, il Regime vede, ancor prima che un'istituzione giuridica, la cellula primaria della comunità nazionale [...] e diviene, per ciò, istituto giuridico costitutivo dello Stato corporativo»⁸².

Certo, rimaneva da capire come differenziare la soluzione fascista, collocata nel solco delle terze vie, dalla logica, egualitaria e livellatrice, ritenuta viceversa tipica della Russia bolscevica. Anche vedendo nel socialismo una declinazione dell'individualismo, l'ennesimo esempio di una ideologia rivolta alla soddisfazione dei bisogni dell'individuo anziché alla ricostituzione dello Stato⁸³, rimaneva comunque non facile definire contorni e intensità della rinnovata presenza pubblica nel gioco-economico sociale. Un primo, importante, elemento di differenziazione era sicuramente rappresentato dai riferimenti alla necessaria strutturazione gerarchica del corpo sociale: ordine e gerarchia venivano infatti ritenute le facce complementari della stessa medaglia; per dir meglio: la gerarchia appariva una condizione di pensabilità dell'ordine ed implicava, in quanto tale, una differenziazione di gradi e funzioni all'interno dell'organismo sociale che sarebbe spettato allo Stato di promuovere e garantire. Di nuovo, a essere messa in luce, tanto da Rocco quanto da Bottai, era la nuova vocazione demiurgica del potere, la sua capacità di plasmare il corpo sociale, di distribuire in esso funzioni e competenze, per la migliore la realizzazione dell'interesse statale.

Si trattava semmai di capire se, nel dar corso a questa opera di organizzazione del corpo sociale, si potessero in qualche modo “cavalcare” le differenze già esistenti nella società: per Rocco – sono osservazioni già svolte qualche tempo fa⁸⁴ – non era infatti possibile immaginare una convivenza prescindendo da una fon-

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ *Ivi*, 766-767.

⁸¹ BOTTAI, *L'idea corporativa nella riforma del codice civile*, in *DL*, XVII, 1943, 69.

⁸² *Ibidem*.

⁸³ *V.*, *supra*, nota 23.

⁸⁴ STOLZI, *Alfredo Rocco: lo Stato autoritario di masse*, in VACCA, RICCI (a cura di), *Architetti dello Stato nuovo – fascismo e modernità*, Treccani, 2018, 53 ss.

damentale «legge di natura», quella della «disuguaglianza»⁸⁵, che conduceva, del tutto legittimamente, alla distinzione tra chi aveva di più e chi di meno. E se, tramontato l'ordine cetuale e corporativo di *ancien régime*, era stato il mercato ad aver insediato nel sociale un sistema di diseguaglianze, cioè un principio di organizzazione gerarchica, allo Stato conveniva sfruttarne le potenzialità; certo, sostenere che il volto privato del gioco economico dovesse essere rispettato perché nessuno cooperava meglio al bene comune di colui che realizzava «l'interesse della collettività, attraverso il proprio interesse»⁸⁶, non rappresentava un'asserzione particolarmente originale, anche se non pare appropriato riportare la visione rocciana a un semplice aggiornamento, in salsa dittatoriale, del tradizionale modello di competizione atomistica. Non v'è dubbio, infatti, che nella sua ricostruzione, l'istanza corporativa, lo si è già notato a più riprese, potesse dirsi soddisfatta dalla fase sindacale, senza bisogno di spingersi sui più impervi sentieri della terza via, del concorso tra privato e pubblico nella gestione del fenomeno produttivo. Al tempo stesso, però, l'insistito riferimento al ruolo del tutto strumentale riservato al soggetto e al suo spazio giuridico, a uno spazio non più definibile dal linguaggio dei diritti e delle libertà neppure nella sua declinazione più tradizionalmente individualistico-proprietaria, concorreva a disegnare il volto inedito di un potere messo in condizione di arrivare ovunque e quindi difficilmente raffrontabile alle tradizionali modalità di confinazione dello spazio privato e di quello pubblico.

Più sfumata – e forse anche più confusa – la posizione di Bottai che invece alla programmazione economica e all'intervento pubblico in economia dedicò riflessioni più estese e (almeno in apparenza) più decisamente orientate al superamento del tradizionale assetto sociale ed economico⁸⁷. Probabilmente esposto alle incer-

⁸⁵ ROCCO, CARLI, *I principi fondamentali del nazionalismo economico*, cit., 54.

⁸⁶ *Ivi*, 57; in senso analogo v. anche ROCCO, *Manifesto di Politica*, cit., 537; ID., *Programma politico nazionale*, (1921), 653-654; ID., *Il principio economico della nazione* (1922); si tratta di contributi leggibili entrambi in ID., *Scritti e discorsi politici*, cit., vol. II, alle pagine indicate.

⁸⁷ Sulla stretta e necessaria intersezione tra momento politico e momento economico, v. a es., BOTTAI, *Le caratteristiche dell'economia corporativa*, s.d., pubblicato in ID., *Esperienza corporativa*, 1929, cit., 47 (estesamente: «L'autorità implica unità e viceversa. Sotto questo profilo, nella dottrina del Fascismo il diritto si identifica con l'economia, e si afferma la tendenza alla concentrazione, all'autorità, all'unità, così nel campo politico e giuridico come in quello economico, e si pongono le basi del sistema, sia giuridico che economico, non più sull'individuo, ma sul gruppo»); ID., *Politica e scienza economica nella concezione corporativa*, in ID., *Esperienza corporativa*, cit., 1934, 10 (estesamente: corporativismo – dice Bottai – «significa [...] riconoscere il profondo valore politico della *vita sociale*, portare la vita sociale sul piano della vita politica, far coincidere Società e Stato. Il principio corporativo, dunque, è il principio dell'organizzazione e personificazione delle forze economiche, perché partecipino coscientemente alla vita della comunità politica»). Sull'importanza che la programmazione («il motivo dominante della sua vita») ebbe nell'itinerario di Bottai, v. S. CASSESE, *Un programmatore degli anni Trenta: Giuseppe Bottai*, in *PD*, I, 1970, 404 ss.; GUERRI, *Introduzione*, cit., 6 ed E. GENTILE, *Il mito dello Stato nuovo*, cit., nel quale si sottolinea come «il tecnocrate fosse al servizio del politico» (215).

tezze e agli assestamenti di rotta tipici di chi stava imboccando una strada non battuta, Bottai restò convinto – pure alla caduta del fascismo – che uno Stato forte, anche in economia, fosse una condizione indispensabile al governo della società di massa: «lo Stato, che le destre vogliono forte, non può essere, e soprattutto non può mantenersi, tale, se non identificandosi con la società del suo tempo, quale è, con le forze, appunto, che il progresso economico sprigiona dalla concreta realtà. E poiché questa poggia o va a sinistra, verso un'economia di massa, collettiva, lo Stato, accettandola e facendola costituzionalmente sua, non ristà dall'essere forte, anzi centuplica la sua forza; rimane cioè, uno Stato di destra con una struttura economica e sociale di sinistra»⁸⁸). Per questo, gli pareva del tutto insoddisfacente la scelta operata dalla Costituzione, incapace di andare oltre la previsione del «modesto e timido»⁸⁹ Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro: parafrasando il tenore di una disputa che, all'inizio degli anni '50, contrappose Carnelutti e Mortati, si può infatti dire che per Bottai il corporativismo indicava, al contempo, un metodo e un programma⁹⁰. Doveva cioè rappresentare una modalità di organizzazione dello spazio politico e sociale, ma anche, e non meno, un modo di concepire quello spazio e le relazioni che all'interno di esso si svolgevano, un modo, cioè, per caratterizzarne in maniera chiara l'identità ideale e politica.

⁸⁸ BOTTAI, *Vent'anni e un giorno*, cit., 52.

⁸⁹ ID., *Verso il corporativismo democratico o verso una democrazia corporativa?*, cit., 139.

⁹⁰ Il riferimento è a CARNELUTTI, *Il corporativismo è metodo o programma?*, in *Pagine libere*, VI, 1951, 82 ss. e a MORTATI, *I limiti di una trasformazione corporativa dello Stato*, sempre in *Pagine libere*, VI, 1951, 168 ss.